

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Hamburg — Interpretazione dell'allegato al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, il quale istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1) — Portata del termine «hergestellt» («issu de» nella versione francese) contenuto nel punto 1 di detto allegato — Eventuale inclusione del trasferimento di un medicinale liquido dal recipiente originale in siringhe monouso

Dispositivo

Attività come quelle oggetto del procedimento principale, a condizione che esse non determinino una modifica del prodotto medicinale di cui trattasi e siano effettuate unicamente sulla base di ricette individuali che prescrivano operazioni di tal genere, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare, sono esentate dall'obbligo di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, restando tuttavia soggette, in ogni caso, alle disposizioni della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010.

(¹) GU C 13 del 14.1.2012.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-613/11) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna — Decisione 2008/92/CE della Commissione che constata l'incompatibilità di detto aiuto con il mercato comune e che ne ordina il recupero presso i beneficiari — Omessa esecuzione entro il termine impartito)

(2013/C 156/14)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 5 della decisione 2008/92/CE della Commissione, del 10 luglio 2007, relativa ad un regime di

aiuti di Stato dell'Italia a favore del settore della navigazione in Sardegna (GU 2008, L 29, pag. 24) — Requisito di un'esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni della Commissione — Insufficienza della procedura di recupero dell'aiuto illecito di cui trattasi

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l'aiuto di Stato dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dall'articolo 1 della decisione 2008/92/CE della Commissione, del 10 luglio 2007, relativa ad un regime di aiuti di Stato dell'Italia a favore del settore della navigazione in Sardegna, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 5 della predetta decisione.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 32 del 4.2.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Karl Berger/Freistaat Bayern

(Causa C-636/11) (¹)

[Regolamento (CE) n. 178/2002 — Tutela dei consumatori — Sicurezza alimentare — Informazione dei cittadini — Immissione sul mercato di alimenti inadatti al consumo umano, ma non comportanti un rischio per la salute]

(2013/C 156/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Karl Berger

Convenuto: Freistaat Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht München I — Interpretazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1) — Ambito di applicazione ratione temporis — Normativa nazionale che consente l'informazione dei cittadini in caso di commercializzazione di un alimento inadatto al consumo e di aspetto ripugnante, il quale non presenti, tuttavia, un rischio concreto per la salute

Dispositivo

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell'alimento e dell'impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l'alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l'alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano. L'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che esso consente che, in circostanze come quelle della fattispecie oggetto del procedimento principale, le autorità nazionali divulgino ai cittadini informazioni di tal genere, nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(¹) GU C 98 del 31.03.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

(Causa C-645/11) (¹)

[Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 1, paragrafo 1, e 6, punto 1 — Nozione di «materia civile e commerciale» — Pagamento indebitamente effettuato da un ente statale — Domanda di restituzione di tale pagamento nell'ambito di un ricorso giurisdizionale — Determinazione del foro in caso di connessione — Stretto nesso tra le domande — Convenuto domiciliato in uno Stato terzo]

(2013/C 156/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Land Berlin

Convenuti: Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1 e 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento

e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Nozione di «materia civile e commerciale» — Inclusioni o meno di un'azione per ripetizione d'indebito vertente su un pagamento effettuato indebitamente da parte di un'autorità statale nell'ambito di un procedimento amministrativo diretto al risarcimento di un danno causato dal regime nazionalsocialista

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile e commerciale» include un'azione di ripetizione dell'indebito nel caso in cui un ente pubblico, che si sia visto ingiungere, da un'autorità costituita da una legge intesa a riparare alle persecuzioni esercitate da un regime totalitario, di corrispondere a una persona danneggiata, a titolo di risarcimento, una parte del ricavato della vendita di un immobile, versata a tale persona, in seguito ad errore non intenzionale, la totalità dell'importo del prezzo di vendita e chieda poi giudizialmente la ripetizione dell'indebito.
- 2) L'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che sussiste un nesso stretto, ai sensi di detta disposizione, tra le domande proposte contro una pluralità di convenuti domiciliati sul territorio di altri Stati membri nel caso in cui essi, in circostanze come quelle del procedimento principale, oppongano diritti a risarcimento supplementari su cui è necessario statuire in modo uniforme.
- 3) L'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a convenuti che non sono domiciliati sul territorio di uno Stato membro qualora questi ultimi vengano citati nel contesto di un'azione intentata contro una pluralità di convenuti tra i quali anche persone domiciliate nell'Unione europea.

(¹) GU C 80 del 17.3.2012.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 aprile 2013 — Mindo Srl/Commissione

(Causa C-652/11 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato italiano dell'acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Pagamento dell'ammenda da parte del codebitore solidale — Interesse ad agire — Onere della prova)

(2013/C 156/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mindo Srl (rappresentanti: G. Mastrantonio, C. Osti e A. Prastaro, avvocati)